

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 48

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANCARLO GIORGETTI**

Disposizioni a tutela della famiglia

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La nascita di un figlio è diventato un costo spesso insostenibile per la famiglia media italiana. Infatti, la decisione delle famiglie di avere pochi figli non è più una scelta, ma è diventata una necessità poiché i costi per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di un figlio, dalla nascita ai ventidue anni, si aggirano intorno ai 376 milioni di lire, per una coppia che possa contare su un reddito medio basso di 4 milioni di lire nette al mese, ed ai 790 milioni di lire, per genitori a reddito medio alto (8 milioni di lire nette al mese).

L'Italia è diventata il Paese più vecchio del mondo, con un indice di natalità di 1,2 figli per donna, a causa di un crollo delle nascite dovuto prevalentemente al fatto che le famiglie scelgono di restare « micro » perché non possono contare su alcun tipo di aiuto dello Stato, né sotto forma di servizi (nidi, asili, doposcuola), né sotto

forma di agevolazioni fiscali quali quelle previste in altri Paesi dell'Unione europea.

In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 1999 il movimento naturale della popolazione in Italia (differenze tra nascite e morti) è risultato negativo per 33.841 unità. Il dato disaggregato per zone geografiche segnala un saldo positivo al sud (+36.693) ed uno negativo al centro (-19.209) ed al nord (-51.325).

Mentre lo Stato contribuisce in vario modo a diverse forme di investimento, riconoscendone il valore sociale, non partecipa affatto all'investimento in « risorse umane », finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo della « specie uomo ».

Purtroppo quello che appare evidente dell'attuale situazione è che essa sottende un modello di società che, tramite l'immigrazione extracomunitaria, punta a promuovere la necessaria mano d'opera per il

sistema socio-economico, mettendo in realtà a dura prova il modello culturale e sociale delle nostre comunità.

Malgrado la diffusa retorica sulla centralità della risorsa umana, secondo la normativa vigente chi investe su di essa non solo non viene minimamente aiutato, ma viene punito con una pressione fiscale regressiva.

Inoltre, è necessario considerare che i trasferimenti pubblici sono esclusivamente a favore della componente « anziani » e « adulti disoccupati » mentre le componenti « minori » e « giovani e adulti inoccupati » sono a totale carico delle famiglie.

È dunque evidente l'iniquità di tale situazione: mentre al trasferimento del reddito verso chi non può lavorare contribuiscono tutti i lavoratori in proporzione ai loro redditi, indipendentemente dalle persone a carico, al trasferimento di reddito verso i minori contribuisce esclusivamente chi li ha a carico, subendo altresì la maggiore pressione fiscale delle imposte indirette.

Se è vero che la scelta della maternità è una scelta personale o della famiglia, è tuttavia altrettanto vero che il mantenimento di un sistema fiscale così gravemente sperequativo ai danni dei contribuenti con figli a carico viola palesemente i principi costituzionali. Infatti, si ricorda che la Costituzione repubblicana, dopo aver riconosciuto « i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio », fissa il « dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli », dichiara che « la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose » e stabilisce che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e che « il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Il criterio di progressività, per essere effettivamente rispettato, dovrebbe osservare sia il principio di equità verticale che quello di equità orizzontale. Il primo richiede che, dati due livelli di reddito

diversi, l'imposta che grava sul reddito più basso deve essere inferiore a quella che grava sul reddito più alto, mentre il secondo richiede che, dati due soggetti con uno stesso livello di reddito nominale, se gli oneri che gravano su uno di questi sono tali da ridurre la capacità contributiva rispetto all'altro, allora il primo deve pagare un'imposta inferiore a quella dell'altro.

Il sistema fiscale italiano dunque, non rispetta alcuno dei suddetti principi, anzi, per quel che concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel fissare la misura delle detrazioni, sembra volere disincentivare le famiglie a generare i figli e a farsi carico del loro mantenimento. Tale disincentivo è confermato anche dalla sottovalutazione dell'impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno a seguire i figli.

Il riconoscimento dell'impegno economico costituito dalla presenza di un figlio, secondo la vigente normativa, è confinato in un'ottica di intervento assistenziale — che per i redditi medio bassi avviene attraverso lo strumento dell'assegno familiare, in modo comunque insufficiente ed inadeguato considerato che non tutte le famiglie hanno diritto a questo tipo di trasferimento — ed è completamente trascurata l'esigenza di equità orizzontale, nonostante la Costituzione sottolinei la rilevanza sociale della famiglia.

Appare difficile comprendere quali siano le cause di un trattamento fiscale così sfavorevole ai carichi di famiglia in Italia. Se esiste una concezione che ispira la legislazione italiana, questa sembra essere la seguente: la presenza di figli a carico di regola continua a non comportare una diminuzione di capacità contributiva che non sia soltanto simbolica. Per la normativa fiscale è infatti praticamente irrilevante che una famiglia decida di allevare, istruire ed educare un figlio o che scelga piuttosto di acquistare uno *yacht* o una macchina.

Di fronte a tale situazione il legislatore ha il preciso dovere di far sì che vengano rimosse le condizioni che precludono o limitano pesantemente, sotto il profilo eco-

nomico, la scelta — personale o dell'intera famiglia — di procreare.

La presente proposta di legge intende riformare il trattamento fiscale della famiglia attraverso la previsione di tre specifiche misure:

1) l'estensione del principio della deducibilità dei costi sostenuti per la crescita dei figli, definendone le tipologie ed i limiti;

2) l'introduzione della famiglia quale soggetto d'imposta, con l'applicazione del sistema del quoziente familiare per il calcolo dell'imposizione, lasciando peraltro la facoltà al contribuente di optare per l'attuale sistema di tassazione separata;

3) la modifica delle aliquote previste all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

La scelta dello strumento della deduzione di spese prestabilite anziché di quello della detrazione, più in linea con la tradizione fiscale italiana, costituisce un intervento più equo per il riconoscimento degli oneri derivanti dalla presenza di carichi di famiglia: la detrazione fissa, infatti, in un sistema di aliquote crescenti come quello italiano, assume implicitamente l'ipotesi assurda che gli oneri decrescano al crescere del reddito. La possibilità di dedurre dal reddito lordo importi corrispondenti ai reali costi di base della famiglia, in luogo delle attuali detrazioni di imposta, avrebbe il vantaggio di rendere chiaro qual è il reddito al di sopra del quale inizia la capacità contributiva e permetterebbe quindi di tassare direttamente le risorse non indispensabili per la sussistenza dei componenti della famiglia.

In particolare, il riconoscimento del credito familiare previsto dall'articolo 10-*bis* del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente proposta di legge, deriva dalla considerazione che, visto il costo elevato sostenuto dalla famiglia per

la crescita di un figlio, si ritiene necessario prevedere la possibilità di detrarre, quale onere deducibile dal reddito imponibile, un ammontare pari ad almeno 100 milioni di lire da ripartire nell'arco dei diciotto anni. Nell'ambito del credito familiare il contribuente potrà scegliere quali spese portare in deduzione. Dunque, in tale modo viene assicurata parità di trattamento tributario a fronte di libertà di scelta della famiglia.

Il limite di 100 milioni di lire potrebbe sembrare modesto in relazione ad una spesa complessiva di circa 300 milioni di lire, ma occorre evidenziare che la misura si cumulerebbe con l'adozione del quoziente familiare con impatto di non trascurabile entità.

Complessivamente considerate, tali misure, che mutuano le più interessanti esperienze estere in proposito di sistema impositivo sulla famiglia, avrebbero un impatto rilevante per le famiglie con redditi medio bassi e con più di due figli a carico.

Con lo strumento del quoziente familiare, previsto dall'articolo 11-*bis* del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente proposta di legge, il reddito familiare viene prima sommato e poi suddiviso in una o più quote non necessariamente uguali tra loro. Alla quota si applica l'aliquota prevista per gli scaglioni cui essa appartiene: l'imposta totale dovuta dalla famiglia è data dalla moltiplicazione dell'imposta dovuta per una quota intera moltiplicata per il numero delle quote. In tale modo risultano favorite soprattutto le famiglie monoreddito (o quelle in cui uno dei coniugi percepisce un reddito sensibilmente inferiore a quello dell'altro) e le famiglie numerose in quanto il reddito viene suddiviso oltre che tra i coniugi anche tra i figli. Valga ad esempio l'esperienza della Francia in cui tale sistema è già in vigore.

Tra l'altro, nella presente proposta di legge è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di scegliere se optare per la tassazione familiare con il metodo del quoziente o per quella individuale. In tale modo risulta, altresì, pienamente soddi-

sfatta l'indicazione della Corte costituzionale che, nella famosa sentenza n. 176 del 14 luglio 1976, in materia di cumulo dei redditi, esprimeva «l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice».

Attraverso la previsione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato testo unico, come sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della proposta di legge, che prevedono una ridefinizione delle scale delle aliquote, si è voluto assicurare anche ai percettori di redditi inferiori ai 30 milioni di lire la possibilità di usufruire del risparmio di imposta garantito dall'attuazione del meccanismo del quoziente familiare.

Inoltre la proposta di legge mira a valorizzare la solidarietà intergenerazionale, promuovendo la cura e l'assistenza in famiglia degli anziani. Per coloro, infatti, che vengono assistiti in famiglia, anziché essere ricoverati in appositi istituti, scatta l'attribuzione di coefficienti che, mediante il metodo del quoziente familiare, assicurano risparmi fiscali.

Infine, con le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, che reca modifiche alle leggi n. 448 del 1998 e n. 1204 del 1971, si intendono favorire le lavoratrici che scelgono di dedicare più tempo all'allevamento, alla cura e all'istruzione dei figli. Tali disposizioni nascono dall'esigenza, ampiamente avvertita, di consentire alle madri l'adempimento della loro funzione fondamentale nei primi anni di vita del bambino.

Può essere utile ricordare che la tutela della maternità e la cura dei figli sono state ribadite a livello comunitario in alcuni atti fondamentali tra i quali rivestono particolare importanza:

la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori il cui progetto è stato deliberato dal Consiglio europeo il 30 ottobre 1989 e alla quale hanno aderito, in occasione del vertice di Strasburgo del 9 dicembre 1989, undici Stati membri che tra i principi contiene quello della necessità di sviluppare tutte quelle misure che consentano agli uomini ed alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari;

il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni, che nell'accordo allegato al Protocollo sulla politica sociale sancisce, tra l'altro, la possibilità per uno Stato membro di adottare provvedimenti specifici volti a facilitare l'attività professionale delle donne;

il Libro bianco sulla politica sociale europea di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee COM(94)333 in cui viene sancito che ogni Stato membro deve provvedere ad eliminare la segregazione femminile nel mercato del lavoro e a valorizzare il lavoro delle donne, a conciliare lavoro e vita familiare, a promuovere la partecipazione delle donne nei processi decisionali.

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno modificare la disciplina sull'assegno di maternità che è attualmente inadeguata rispetto alle esigenze delle madri. Inoltre, si è ritenuto necessario prevedere il ricorso al rapporto a tempo parziale attraverso la trasformazione del contratto di lavoro *full time*. A tale fine, dato che il ricorso al rapporto a tempo parziale non è facilitato da interventi incentivanti, anzi, fino alla conversione in legge del decreto-legge n. 510 del 1996, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) due rapporti *part-time* costavano, da un punto di vista contributivo, più di un contratto *full-time*, si è intervenuti prevedendo una agevolazione

previdenziale e fiscale a favore del datore di lavoro che vede ridursi le aliquote contributive per i contratti *part-time* stipulati con le lavoratrici madri.

Si prevede, altresì, che l'opportunità di rinunciare temporaneamente alla propria normale attività lavorativa per dedicarsi alla cura di un figlio non venga penalizzata dalla riduzione di remunerazione prevista dalla normativa vigente. Si è dunque provveduto alla modifica della normativa al fine di consentire alle madri, durante il periodo di astensione per ma-

ternità, di godere al 100 per cento della retribuzione spettante.

Dunque, non sussistendo elementi giuridici per rifiutare di prendere in considerazione l'adozione del sistema descritto, riteniamo prioritario giungere ad una rapida approvazione della presente proposta di legge, soprattutto al fine di eliminare quei limiti che oggettivamente ostacolano la naturale propensione alla costituzione di un nucleo familiare « completo », vale a dire di una famiglia di cui siano parte integrante anche i figli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli).* — 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 100 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di *personal computer* e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore su base annua a lire 10 milioni.

3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito,

il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all'atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio »;

b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

« a) fino a lire 10 000.000 0%;

b) oltre lire 10.000.000 e fino a lire 30.000.000 25% »;

c) dopo l'articolo 11, recante norme sulla determinazione dell'imposta, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). — 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condi-

zione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico 5;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico 5;

n) contribuente coniugato con cinque figli a carico 6;

o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico 6.

3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2 milioni di lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al

modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)*, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.

11. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.

12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un' aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2001 »;

d) l'articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Altre detrazioni*). — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 10.000.000 ma non a lire 15.000.000;

b) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 20.000.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 20.000.000 ma non a lire 30.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 320.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 10.000.000 ma non lire 15.000.000;

b) lire 210.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

c) lire 100.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 20.000.000 ma non lire 30.000.000 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano, altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.

ART. 2.

(Disposizioni a tutela della maternità).

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, » sono soppresse;

b) al primo periodo, le parole: « lire 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 300.000 »;

c) al secondo periodo, le parole: « lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 400.000 ».

2. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis.* — 1. La madre lavoratrice ha il diritto di trasformare il contratto di lavoro in contratto di durata a tempo parziale nei primi otto anni di vita del bambino.

2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici che esercitano il diritto di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione delle aliquote contributive in misura pari al 25 per cento.

3. In deroga alla normativa vigente in materia, il datore di lavoro può provvedere, mediante chiamata diretta, alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1 »;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 mila miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0003170